



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2984

Seduta del 23/03/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE EROGATRICI PRIVATE IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

Il Dirigente Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il [Decreto-Legge](#) del 23/02/2020 n. 6 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge 5/03/2020”*;
- il Decreto-Legge del 02/03/2020 n. 9 *“Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19”*;
- il Decreto-Legge del 08/03/2020 n. 11 *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;
- il Decreto-Legge n. 14 del 14/03/2020 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;
- il Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020 *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTI altresì:

- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 *“Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”*;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 *“Legge di stabilità 2020 – 2022”*;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 *“Bilancio di previsione 2020–2022”*;

RICHIAMATI:

- Ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25/01/2020, 30/01/2020, 21/02/2020;
- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3/02/2020 n. 630 *“Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia concernente indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 24/02/2020: *“Ulteriori*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

misure applicative dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office”;

- *Ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 25/02/2020 “fabbisogno personale AREU”;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 23/02/2020 n. 574 “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*
- *[Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *[Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *Ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25/01/2020, 30/01/2020, 21/02/2020;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3/02/2020 n. 630 “Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*
- *Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 23/02/2020 n. 574 “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*
- *[Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *[Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *[Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 - Ulteriori*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- [Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

RICHIAMATE altresì

- *la DGR 20 dicembre 2019 n. XI/2672 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2020" – (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini)";*
- *la DGR 2 marzo 2020 n. XI/2903 Prime Determinazioni in ordine all'emergenza, epidemiologica da Covid-19 - (Di Concerto con gli Assessori Gallera, Caparini e Foroni);*
- *la DGR 4 marzo 2020 n. XI/ 2905 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell'emergenza da covid-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP E ARIS) e Regione Lombardia per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l'emergenza da covid-19";*
- *la circolare del Ministero della Salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020;*
- *la DGR 8 marzo 2020 n. XI/2906 "Ulteriori determinazione in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid – 19";*
- *Decreto del Segretario della Regione Lombardia 12 marzo 2020 n. 3287 "Costituzione dell'Unità di Crisi dell'emergenza sanitaria in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e relativa Task Force";*
- *Decreto Direttore Generale Welfare n. 3353 del 15 marzo 2020 con il quale sono state approvate le disposizioni integrative, in attuazione della DGR n. XI//2906 dell'8 marzo 2020, per l'organizzazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid – 19;*

CONSIDERATO che tutte le azioni poste in essere fino ad ora per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno consentito di potenziare il sistema sanitario regionale con l'introduzione di nuovi posti letto per le terapie intensive e sub-intensive nonché dei reparti di pneumologia e malattie infettive, creando le condizioni per accogliere i pazienti affetti da Covid-19 in relazione alla necessità di intensità di cura da garantire;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- su indicazione dell'unità di crisi, dall'inizio dell'evento epidemico sono già stati attivati oltre 480 posti letto di terapia intensiva e sub intensiva aggiuntivi oltre a più di 1500 posti letto di assistenza ventilatoria non invasiva rispetto alla dotazione ordinariamente in essere sul territorio regionale;
- nonostante il coinvolgimento delle strutture private accreditate e a contratto tale fabbisogno risulta ancora insufficiente per poter rispondere al bisogno di assistenza ventilatoria per i pazienti affetti da Covid-19 anche sulla base delle proiezioni epidemiche oggi disponibili;

VISTI in particolare:

- l'articolo 13, comma 1 del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 che prevede che *“Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria”*;
- l'articolo 3 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede che:
 1. *le regioni, le province autonome [...] e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:*
 - a) *la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;*
 - b) *dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

CONSIDERATO che in Regione Lombardia sussistono le condizioni emergenziali indicate dal citato articolo 3;

VALUTATA quindi la necessità di procedere al coinvolgimento di tutti gli erogatori sanitari privati insistenti sul territorio regionale per far fronte alla pandemia da Covid-19 per l'intera durata del periodo emergenziale, secondo le seguenti modalità:

- le strutture private accreditate o solamente autorizzate, individuate dalla Direzione Generale Welfare, dovranno orientare la propria attività alle indicazioni regionali ai sensi della DGR n. 2906/2020 e conseguentemente, laddove necessario, dovranno limitare o sospendere la propria attività autorizzata;
- ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del citato DL 18/2020, l'attività come sopra individuata da Regione Lombardia sarà contrattualizzata in deroga all'articolo 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e remunerata con le stesse tariffe utilizzate per gli enti erogatori a contratto;
- nell'erogazione delle attività come sopra individuate, gli erogatori privati si atterrano alle indicazioni della DGR n. 2906/2020 anche per ciò che attiene alla possibilità di accesso e all'utilizzo di tutte le risorse strumentali e tecnologiche della struttura da parte delle équipes di altri erogatori, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del citato DL 18/2020;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in relazione alle necessità che non possono trovare adeguata risposta attraverso l'erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all'articolo 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 nonché mediante l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del citato Decreto Legge n. 18/2020, su richiesta della Direzione Generale Welfare le strutture private accreditate o solamente autorizzate danno immediata disponibilità delle proprie risorse strumentali e di personale affinché gli altri erogatori possano assicurare le cure indispensabili ai degenti presenti in tali strutture;

DATO ATTO che il coinvolgimento delle strutture private, accreditate o anche "solo" autorizzate, risponde al prioritario interesse pubblico di far fronte all'emergenza pandemica da Covid-19 e, pertanto, laddove chiamate a contribuire a tale obiettivo le strutture private dovranno necessariamente mettere a disposizione le proprie risorse, attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 3 del citato Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020;

RITENUTO inoltre di demandare alla Direzione Generale Welfare la decisione, sentita l'Unità di Crisi, in ordine a quale modalità attivare per il coinvolgimento dei privati, in relazione al modello più funzionale per far fronte all'emergenza da Covid - 19;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere al coinvolgimento di tutti gli erogatori sanitari privati insistenti sul territorio regionale per far fronte alla pandemia da Covid-19 per l'intera durata del periodo emergenziale, secondo le seguenti modalità:
 - le strutture private accreditate o solamente autorizzate, individuate dalla Direzione Generale Welfare, dovranno prioritariamente orientare la propria attività alle indicazioni regionali ai sensi della DGR n. 2906/2020 e conseguentemente, laddove necessario, dovranno limitare o sospendere la propria attività autorizzata;
 - ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del citato DL 18/2020, l'attività come sopra individuata da Regione Lombardia sarà contrattualizzata in deroga all'articolo 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- remunerata con le stesse tariffe utilizzate per gli enti erogatori a contratto;
- nell'erogazione delle attività come sopra individuate, gli erogatori privati si atterrano alle indicazioni della DGR n. 2906/2020 anche per ciò che attiene alla possibilità di accesso e all'utilizzo di tutte le risorse strumentali e tecnologiche della struttura da parte delle équipes di altri erogatori, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del citato DL 18/2020;
 - in relazione alle necessità che non possono trovare adeguata risposta attraverso l'erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all'articolo 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 nonché mediante l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del citato Decreto Legge n. 18/2020, su richiesta della Direzione Generale Welfare le strutture private accreditate o solamente autorizzate danno immediata disponibilità delle proprie risorse strumentali e di personale affinché gli altri erogatori possano assicurare le cure indispensabili ai degenti presenti in tali strutture;
2. di demandare alla Direzione Generale Welfare la decisione, sentita l'Unità di Crisi, in ordine a quale modalità attivare per il coinvolgimento dei privati, in relazione al modello più funzionale per far fronte all'emergenza da Covid-19;
 3. di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.n.33/2013, gli eventuali adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge